

AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

VINCOLO POZZO CAPTAZIONE

Ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 94,

si dichiara

che nella porzione di lotto interessata dal vincolo non verranno realizzate attività elencate al comma 4 e precisamente:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Ai sensi del Piano Tutela Acque della Regione Marche, Art. 20 – Zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli

si dichiara

che le aree di sedime del fabbricato nonché delle reti fognarie, delle sottostrutture e delle reti di approvvigionamento non ricadono all'interno delle fasce di rispetto dei "Pozzi di captazione".

Falconara M.ma 09/02/2022

Il tecnico

Arch. Aldo Gialleonardo